

VERBALE NR.5 DEL 17/09/2026

L'anno 2026, il giorno 17 del mese di settembre, previa convocazione prot. nr. 566 del 10/09/2026, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

omissis

9) Codice Deontologico a seguito delle novità introdotte dalla Legge 132/2025 in materia di Intelligenza Artificiale.

omissis

Alle ore 18:20 sono presenti i Consiglieri Antonio PISANO, Vito IANNACCONE, Vincenza AMOROSO, Antonio AQUINO, Ylenia COLELLA, Paolo DE FALCO, Giuseppe Antonio DONATIELLO, Gerardo FASOLINO, Ruggero GALASSO, Elvio RODIA, Guido Junior SARNO, Susanna Maria VIGLIOTTA, Il Consigliere Maria Cristina LI PIZZI ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla odierna seduta consiliare.

omissis

Alle ore 18:40 prende parte alla seduta il Consigliere Rocco DI PIETRO.

omissis

Alle ore 18:50 prende parte alla seduta il Consigliere Silvana GAMBALE.

PUNTO 9

Il Presidente chiede al Consigliere Elvio RODIA di relazionare in merito. Il Consigliere propone di recepire in toto il Codice deontologico con le novità sulle IA con un opportuno ADDENDUM da deliberare come di seguito si esplicita:

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, dopo ampia e approfondita discussione,

- Vista la Legge 132/2025;
- Vista Circolare CNI n. 457/XX-Sess./2026;
- Visto il Nuovo Codice Deontologico, allegato alla citata Circolare CNI;
- Atteso che a pag.2 della stessa citata Circolare CNI si legge: "... *ogni singolo Consiglio dell'Ordine territoriale è tenuto a recepire in via autonoma e – se ritenuto – ad integrare/ emendare il Codice deontologico nazionale, tramite apposita delibera di Consiglio*";

DELIBERA

DI RECEPIRE IN VIA AUTONOMA il Nuovo Codice Deontologico, aggiornato alla legge 23 settembre 2025 n.132, di cui alla Circolare CNI n°457/XX-Sess./2026 e alla stessa allegato.

Inoltre,

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, come previsto a pag.2 della stessa Circolare CNI n°457/2026 (... *ogni singolo Consiglio dell'Ordine territoriale è tenuto a recepire in via autonoma e – se ritenuto – ad integrare/ emendare il Codice deontologico nazionale, tramite apposita delibera di Consiglio*),

- **Fatta salva** la totale autonomia decisionale e giudicante del Consiglio di Disciplina Territoriale (CDT), al quale è demandata in via esclusiva la funzione sanzionatoria e l'accertamento del fatto;
- **Esercitando** la propria funzione istituzionale di tutela della professione, finalizzata a offrire agli iscritti un quadro di certezza operativa e a prevenire l'insorgere di contenziosi legati all'interpretazione di norme di nuova introduzione;
- **Ritenuto** di dover svolgere un ruolo propositivo e di indirizzo nell'interesse generale della categoria, individuando criteri oggettivi e condivisi che orientino ex ante il comportamento dei professionisti e fungano ex post da autorevole parametro di riferimento;

DELIBERA

DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il seguente **ADDENDUM INTERPRETATIVO** qui testualmente riportato:

IN RELAZIONE ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 132/2025 E ALLA CIRCOLARE CNI 457/2026, SI EVIDENZIANO I SEGUENTI CAPISALDI GIURIDICI:

- **Autonomia dei binari giuridici:** La Legge 132/2025 introduce un obbligo informativo ma non prevede sanzioni. L'eventuale inadempimento contrattuale attiene alla responsabilità civile (artt. 1218 e 2230 c.c.) davanti al Giudice Ordinario. Al CNI e ai Consigli di Disciplina spetta in via esclusiva la valutazione della rilevanza deontologica della condotta.
- **Primato dei principi costituzionali:** L'azione sanzionatoria ordinistica è tassativamente vincolata ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e offensività. Pertanto, violazioni meramente formali prive di un danno concreto per il cliente o per il decoro professionale (offensività zero) **costituiscono** **primario elemento di valutazione ai fini dell'archiviazione in fase istruttoria da parte degli organi competenti.**
- **Salvezza del GDPR:** L'obbligo informativo sull'IA è distinto e autonomo rispetto alla disciplina sulla

protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), che resta pienamente vigente.

ADDENDUM INTERPRETATIVO TERRITORIALE ALL'ART. 13.5 DEL NUOVO CODICE

Nessun obbligo informativo specifico è dovuto qualora il professionista non usufruisca di sistemi di IA per l'espletamento dell'incarico, restando fermi i soli adempimenti vigenti in materia di protezione dei dati personali. Parimenti, non sussiste obbligo informativo per le attività di auto-formazione, studio, approfondimento scientifico o ricerca documentale del professionista, nonché per l'uso di strumenti di IA aventi finalità meramente organizzative o gestionali interne alla struttura professionale.

Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, la mancata o gravemente incompleta trasmissione dell'informativa scritta al committente circa l'utilizzo dei sistemi di IA, la sua tardiva presentazione, nonché l'utilizzo improprio o non supervisionato dei medesimi, accertati nelle forme di rito, costituiscono oggetto di segnalazione al Consiglio di Disciplina Territoriale per la valutazione dell'eventuale rilevanza disciplinare.

Ai fini della valutazione della gravità della condotta e dell'applicazione delle sanzioni edittali previste dal quadro nazionale, **il Consiglio raccomanda l'adozione dei principi di offensività e proporzionalità, qualificando le condotte secondo i seguenti criteri orientativi di gradazione della colpa:**

- **a) Condotte prive di rilevanza disciplinare (proposte per l'archiviazione):** I casi in cui l'informativa scritta risulti completa ma lievemente tardiva, purché trasmessa nelle fasi preliminari dell'incarico o immediatamente al primo avvio dell'utilizzo dei medesimi sistemi, e nel contempo l'utilizzo dei sistemi di IA, supervisionato e controllato dal professionista, sia rimasto confinato ad attività puramente strumentali, preparatorie o di ricerca documentale, non abbia prodotto danni, non abbia inficiato la correttezza dell'output tecnico o determinato una violazione della riservatezza dei dati del committente.
- **b) Infrazione di lieve entità:** La tardiva o gravemente incompleta trasmissione dell'informativa scritta, qualora l'utilizzo dei sistemi di IA, supervisionato e controllato dal professionista, sia rimasto confinato ad attività puramente strumentali, preparatorie o di ricerca documentale, non abbia prodotto danni, non abbia inficiato la correttezza dell'output tecnico o determinato una violazione della riservatezza dei dati del committente.
- **c) Infrazione di media entità:** La totale omissione della dovuta informativa scritta, ovvero la sua trasmissione tardiva nell'espletamento di attività precipue del mandato professionale conferito, esclusi i casi di cui alla precedente lett. b), pur in assenza di errori riscontrati nel prodotto finale o di qualsiasi danno al committente.
- **d) Infrazione grave o gravissima:** Il provato utilizzo improprio o non supervisionato di sistemi di IA, la provata violazione dei doveri di riservatezza sui dati del committente, ovvero la totale omissione o la grave incompletezza dell'informativa scritta che abbia indotto in errore il committente cagionandogli un danno tecnico o patrimoniale o mettendo a rischio la pubblica incolumità.

Infine,

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino,

DISPONE che il testo integrale del presente deliberato e della Circolare CNI n. 457/XX Sess./2026, con relativo testo integrale del Nuovo Codice Deontologico, vengano pubblicati sul sito istituzionale di questo Ordine.

SI IMPEGNA a incrementare la formazione degli iscritti in materia di intelligenza artificiale e a promuovere la costituzione di una commissione consiliare, anche con contributi specialistici esterni, affinché si pervenga alla redazione di specifiche "Linee Guida applicative territoriali in materia di Intelligenza Artificiale e responsabilità professionale ex Art. 13.5".

Il Consiglio approva all'unanimità.

omissis

Del che è verbale alle ore 20:25.

Il presente Verbale è redatto ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento delle attività del Consiglio e, quindi, le determinazioni adottate nella presente seduta del Consiglio sono immediatamente esecutive e valide.

IL SEGRETARIO
(ing. Vito IANNACCONE)
f.to Vito Iannaccone

IL PRESIDENTE
(ing. Antonio PISANO)
f.to Antonio Pisano